

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICO RUSSO

Seduta del 14/04/2026

FATTO

1. Con reclamo inviato a mezzo pec il 12 dicembre 2025, Parte ricorrente lamentava di essersi recato, in data 11 dicembre 2025, verso le ore 19:50, presso un Supermercato. Al momento di pagare alla cassa (spesa *“di circa € 156,00”*) aveva tentato di utilizzare il proprio bancomat, collegato al proprio conto corrente intrattenuto presso l'Intermediario oggi convenuto. Il pagamento, però, era stato ripetutamente respinto, *“indicando il superamento della disponibilità giornaliera”*. Parte ricorrente, quindi, aveva abbandonato la spesa *“subendo un profondo senso di sconcerto, imbarazzo e umiliazione di fronte alla cassiera e alla coda di clienti formatasi”*.

Il successivo 12 dicembre, alle ore 09:19, Parte ricorrente aveva contattato la filiale, e apprendeva che il conto era stato *“bloccato a seguito di un pignoramento presso terzi di natura tributaria (tasse comunali 2019) per la somma di € 237,80”*. Si era recato, dunque, in filiale per ottenere copia degli atti di pignoramento, contestando che, a fronte di un debito pignorato di soli € 237,80, fosse stato bloccato l'intero saldo del conto, pari a circa € 2.600,00. L'Intermediario aveva addebitato la condotta *“al sistema”*, e aveva proceduto a rimuovere il blocco totale, limitandolo alla sola somma pignorata. Parte ricorrente, dunque, aveva contattato il Servizio Clienti, il quale aveva ribadito che l'accaduto non era dipeso dall'Intermediario stesso ma *“dal sistema”*, e aveva accusato Parte ricorrente di volerli *“lucrare sopra”*.

2. Insoddisfatto dell'interlocuzione avuta, Parte ricorrente adiva questo Arbitro Bancario Finanziario, aggiungendo che, a causa dell'accaduto, aveva anche dovuto interrompere le ferie per risolvere l'accaduto. Precisava le seguenti conclusioni: *“Il ricorrente chiede che l'On.le Arbitro voglia: Accertare l'illegittimità del blocco totale del conto n. ***342 operato l'11/12/2025: la Banca ha vincolato*

*l'intero saldo (€ 2.600) per un pignoramento di soli € 237,80, violando l'art. 546 c.p.c. Prendere atto dell'ammissione di responsabilità della Banca (nota Prot. 202***02/md) circa l'esistenza di un' 'anomalia procedurale' interna che ha causato il disservizio. Disporre il risarcimento del danno in via equitativa per il grave pregiudizio subito: impossibilità di acquistare beni primari (acqua e spesa), umiliazione pubblica per l'abbandono della merce alla cassa e perdita di giorni di ferie per risolvere l'errore in filiale. Sanzionare la condotta offensiva del personale di filiale (es: 'Lei ci vuole lucrare sopra'), lesiva della dignità del cliente. Disporre il rimborso dei 20,00 euro versati per la procedura"*

3. Si costituiva l'Intermediario, precisando di avere ricevuto, in data 11 dicembre 2025, un'esecuzione esattoriale presso terzi, a danno di Parte ricorrente, per un debito complessivo di € 237,80. Alle ore 12:27 gli Uffici centrali dell'Intermediario davano dunque istruzioni alla filiale. Questa, tra le opzioni possibili, decideva di non aprire un conto tecnico, dal momento che la capienza del saldo era sufficiente per soddisfare il pignoramento, sicché il conto avrebbe potuto riprendere l'operatività, una volta eseguito il pagamento.

A seguito delle contestazioni del Ricorrente, nella giornata del 12 dicembre 2025 il pagamento veniva effettuato (all.5) e il conto riprendeva la sua normale operatività (all. 6).

In punto di diritto, l'Intermediario affermava che il danno si era verificato perché il cliente non aveva pagato la somma di cui al pignoramento, notificato il 17 dicembre 2024, per € 129,89. Eccepiva, dunque, l'art. 1227 c.c. comma primo c.c. Contestava, inoltre, i danni. L'Intermediario precisava le seguenti conclusioni: *"Alla luce di quanto espresso e prodotto, chiediamo a codesto rispettabile Collegio di respingere il presente Ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto"*.

4. Parte ricorrente depositava repliche, controeccependo che l'Intermediario avesse, nella sostanza, ammesso il proprio errore, procedendo a un blocco totale del rapporto, anziché procedere all'apertura di un conto tecnico. Riguardo all'eccezione di evitabilità del danno (art. 1227 c.c.) precisava che oggetto del ricorso non era la legittimità del pignoramento, bensì la negligenza della Banca nell'eseguirlo. Produceva, infine, log dei pagamenti respinti al supermercato e dei successivi tentativi di prelievo presso ATM. Insisteva, per tutto quant'altro, nell'accoglimento del ricorso.

5. L'Intermediario depositava controrepliche insistendo per il rigetto. Negava, comunque, che il Servizio clienti avesse mai accusato il Ricorrente di volerli "lucrare sopra", o avesse comunque utilizzato affermazioni offensive a suo danno.

6. In data 15 marzo 2026, Parte ricorrente segnalava di avere ricevuto, solo in data 13 marzo 2026 e dunque dopo l'invio delle controrepliche, documentazione precedentemente richiesta alla Banca; ne chiedeva, pertanto l'acquisizione. Con provvedimento del 30 marzo 2026, il Presidente provvedeva a rimettere in termini Parte ricorrente, ammettendo la produzione.

DIRITTO

I. Deve preliminarmente affermarsi la competenza di questo ABF a conoscere la controversia. Premesso che è pacifico che l'esecuzione forzata si sia, nella fattispecie, conclusa, come si evince dalla ricostruzione del fatto, il presente procedimento non ha ad oggetto la legittimità dell'esecuzione forzata o altra contestazione diretta rimettere in discussione gli atti esecutivi (domande che sarebbero precluse davanti all'ABF), ma l'apposizione sul conto corrente di un "blocco" superiore a quanto pacificamente oggetto di vincolo esecutivo.

Questo Collegio ha già avuto modo di precisare che se è preclusa all'ABF la cognizione circa le domande tipicamente esecutive o circa le domande in qualche modo dirette a rimettere in discussione l'esito di un procedimento esecutivo concluso (cfr. Collegio Palermo, 3656/2025), sussiste un residuale sindacato dell'ABF qualora il cliente deduca, a fondamento di una pretesa risarcitoria, una condotta

illegittima, sotto il profilo del rapporto bancario, dell'Intermediario, ancorché tenuta nell'ambito di un processo esecutivo.

Rientra in questa ipotesi la contestazione oggetto di ricorso, ossia la domanda risarcitoria conseguente all'avvenuto blocco, da parte dell'Intermediario, di somme superiori rispetto a quelle pacificamente oggetto del pignoramento.

II. Tanto premesso, nell'atto di pignoramento (all. 5 al ricorso) si legge:

- che il credito pignorato era pari ad € 237,80;
- che il pignoramento presso terzi aveva ad oggetto *“crediti... fino alla concorrenza della somma di euro 237,80 (duecentotrentasette/80) come da Tabella Prospetto Analitico Debito”*;
- che l'Intermediario era soggetto *“A decorrere dal giorno in cui il presente atto di pignoramento viene notificato (...), ai sensi dell'art. 546 C.P.C., agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito intimato aumentato della metà”*.

Indipendentemente, dunque, dalla corretta o meno individuazione, da Parte del creditore procedente, della norma transitoria applicabile, l'Intermediario era costituito custode fino alla somma di € 237,80 aumentata del 50%, così per complessivi € 356,70 (o, nella peggiore delle ipotesi, della somma di € 237,80 aumentata di € 1000,00, per complessivi € 1.237,80, ai sensi del testo dell'art. 546 c.p.c., come in vigore a far data dal 2 marzo 2024).

Non è, di contro, contestato che l'Intermediario bloccò l'intero saldo del conto, che – come si evince dagli e.c. scalari prodotti dall'Intermediario (all. 6 controdeduzioni) – alla data valuta dell'11 dicembre 2025 era pari ad € 2.602,77. Tale condotta è da considerare illegittima e non consequenziale al pignoramento, per la parte eccedente la somma di € 356,70 (€ 1.237,80, qualora l'Intermediario avesse ritenuto di essere soggetta al vincolo ex art. 546 c.p.c., nel testo in vigore dal 2 marzo 2024, in luogo del minore vincolo indicato nel pignoramento medesimo; decisione questa che sarebbe stata insindacabile da questo ABF).

È certo, ad ogni modo, che anche secondo lo scenario più favorevole all'Intermediario residuava sul conto una somma disponibile, che non poteva essere oggetto di alcun blocco, non essendo intaccata dal pignoramento, pari ad almeno € 1.364,97 (€ 2.602,77 – € 1.237,80), che diventano € 2.246,07 (€ 2.602,77 – € 356,70), se ci si attiene al dato letterale del pignoramento.

Deve, pertanto, accertarsi l'illegittimità del blocco apposto dall'Intermediario sull'intero saldo del conto, pari a complessivi € 2.602,77.

III. Dall'illegittimità discende, in linea di principio, il diritto di Parte ricorrente al risarcimento del danno. Parte ricorrente, nel ricorso, allega espressamente di avere subito un pregiudizio, consistente nella *“impossibilità di acquistare beni primari (acqua e spesa), umiliazione pubblica per l'abbandono della merce alla cassa e perdita di giorni di ferie per risolvere l'errore in filiale”*. I tentativi di pagamento sono, peraltro, confermati dalla documentazione prodotta, a seguito della rimessione in termini disposta dal Presidente (rimessione che, in questa sede, si riconferma). Da tale documentazione risultano due tentativi di pagamento non andati a buon fine: di € 156,35 (ore 20:18) e di € 11,83 (alle 20:24). Risulta, inoltre, anche un tentativo di prelievo di € 200,00, pure esso fallito, (“esito KO”), tentato alle 20.29. Vale la pena precisare che i documenti in questione, pur prodotti successivamente alle controrepliche, risultano provenienti dall'Intermediario (che li avrebbe, appunto, trasmessi al Ricorrente successivamente alla scadenza del termine per le repliche) e, comunque, espongono fatti ad esso noti, e che hanno costituito oggetto di contestazione tanto in sede di reclamo che di ricorso (ossia, i tentativi di pagamento al supermercato e di prelievo ATM). In ogni caso, un principio di prova relativamente alle medesime circostanze era già stato offerto da Parte ricorrente in sede di repliche (ove aveva prodotto delle istantanee di schermo, dirette a dimostrare il blocco del conto e l'impossibilità del suo utilizzo nella data del 11 ottobre).

Deve, dunque, ritenersi accertato che Parte ricorrente tentò di pagare la spesa al supermercato (€ 156,35) e che non vi riuscì a causa del blocco del conto, essendo costretto ad abbandonare i beni. Risulta anche che tentò successivamente un pagamento di importo assai minore (€ 11,83) e un prelievo all'ATM. Il lasso temporale tra i pagamenti, inoltre, è coerente con la narrazione del ricorrente, secondo cui, a causa del problema, si sarebbe creata una fila alla cassa, con conseguente umiliazione e stress. Ciò è sufficiente, secondo l'*id quod plerumque accidit*, a ritenere dimostrata l'esistenza di un danno non patrimoniale, eccedente il semplice "fastidio" dipendente dal mero inadempimento; danno che deve essere risarcito dall'Intermediario.

IV. Non pertinente è il richiamo operato dall'Intermediario all'art. 1227 c.c. comma primo, ossia alla non risarcibilità dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare con ordinaria diligenza. Il danno lamentato da Parte ricorrente, infatti, non costituisce conseguenza immediata e diretta del mancato pagamento del suo debito con l'ente creditore, ma della successiva apposizione, da parte della Banca, di un blocco illegittimo sotto il profilo quantitativo. Come detto, infatti, il saldo del conto era, come detto, ampiamente capiente alla data del pignoramento, sicché il danno subito dal cliente dipende direttamente dal blocco integrale del conto. Come pure, una volta resosi conto del blocco, Parte ricorrente si attivò immediatamente per la sua rimozione. Non vi fu, dunque, alcuna negligenza di Parte ricorrente, successiva all'evento "blocco": egli compì con prontezza tutto quanto in suo potere di fare per minimizzare i danni.

V. Non può, invece, considerarsi provata la circostanza che i dipendenti della Banca avrebbero accusato il Ricorrente di "*volerci lucrare*" o muovere qualsivoglia affermazione ingiuriosa nei suoi confronti. Invero, le relative circostanze sono state espressamente negate dall'Intermediario, sicché devono considerarsi non provate.

Nel procedimento in ABF, infatti, l'istruttoria "*è circoscritta a quanto in forma documentale versato in atti dalle parti del giudizio a norma del vigente regolamento*" (*ex plurimis*, v. Collegio Napoli, n. 4821 del 22 marzo 2022; Collegio Milano, n. 5041 del 24 marzo 2022; Collegio Roma, n. 17582/2017; v. anche Collegio Napoli, 9144/2019). Ne consegue che, qualora un determinato fatto primario o secondario risulti contestato dalle parti e non possa essere ricavato, neanche per presunzioni, dalle prove documentali in atti, il Collegio deve necessariamente ritenerlo non provato. L'accertamento del fatto *de quo*, infatti, dovrebbe essere condotto attraverso l'assunzione di una prova testimoniale; mezzo istruttorio che potrà, ovviamente, essere richiesto dal Ricorrente davanti al giudice ordinario, ma che non può, per sua stessa natura, trovare ingresso nel procedimento dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario.

La relativa domanda di "*sanzionatoria*" – da reinterpretare come ulteriore richiesta risarcitoria – deve, pertanto, essere rigettata.

VI. In ragione di quanto sopra, il danno subito dal Ricorrente e che deve essere risarcito dall'Intermediario, deve essere liquidato, in considerazione di quanto sopra, nella misura complessiva di € 200,00, equitativamente determinata.

VII. Ogni ulteriore domanda o eccezione assorbita.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta l'illegittimità del blocco e dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE